

Autorità Idrica Toscana
Servizio Articolazione Tariffaria e Agevolazioni

Relazione Istruttoria

Modifiche al Regolamento di accettabilità in pubblica fognatura degli scarichi industriali, ridenominato Regolamento di applicazione tariffaria e di accettabilità in pubblica fognatura degli scarichi industriali

Dicembre 2023

Premesse

Alla luce dell'esperienza di oltre 4 anni di applicazione del Regolamento di accettabilità in pubblica fognatura degli scarichi industriali approvato con Deliberazione di Assemblea AIT n. 21 del 26 settembre 2018 e dell'applicazione della nuova struttura tariffaria per le utenze industriali autorizzate allo scarico in pubblica fognatura, nel corso del 2023 l'AIT ha avviato un percorso partecipativo di revisione del regolamento finalizzato a migliorarne ed a meglio precisare alcune questioni applicative.

Nel percorso sono stati coinvolti direttamente i gestori del SII, l'associazione di categoria Cispel Toscana e la Regione Toscana, con particolare attenzione ai Settori AUA e AIA ed a quello ambientale.

A tal fine si sono tenute con i gestori del SII e Cispel Toscana alcune riunioni in cui sono stati affrontati i temi oggetto di proposta di modifica regolamentare:

- in data 30 giugno 2023, durante tale incontro sono stati presentati gli effetti dell'applicazione tariffaria degli anni precedenti ed è stato richiesto ai gestori un formale contributo di proposta di modifica, pervenuto tramite Cispel Toscana nel settembre 2023;
- in data 26 ottobre 2023 e 7 novembre 2023, durante tali incontri sono state discusse le proposte avanzate dei gestori tramite il documento trasmesso da Cispel Toscana.

Infine, in data 21 novembre 2023 si è tenuto un incontro con la Regione Toscana cui hanno partecipato anche i gestori del SII nonché Cispel Toscana. Durante tale riunione sono state illustrate alla Regione Toscana le modifiche proposte al Regolamento. Al contempo, tramite nota specifica è stato chiesto alla Regione Toscana se vi fossero eventuali osservazioni sulle modifiche proposte al Regolamento.

A valle di tale percorso sono state definite le modifiche da sottoporre all'assemblea AIT, come di seguito illustrate.

Illustrazione modifiche proposte al Regolamento

La prima modifica riguarda il titolo del Regolamento che assume la nuova denominazione di *Regolamento di applicazione tariffaria e di accettabilità in pubblica fognatura degli scarichi industriali* in quanto il contenuto del Regolamento, anche alla luce dell'inserimento già dal 2018 delle novità tariffarie introdotte dalla delibera ARERA 665/2017 (cosiddetto TICSI), accoglie prevalentemente indicazione di natura tariffaria, peraltro le modifiche apportate nella presente sede riguardano per la maggior parte questioni connesse all'applicazione tariffaria.

Le modifiche proposte riguardanti il testo regolamentare e le relative motivazioni sono di seguito riportate.

Nell'art. 1 è stato eliminato il riferimento ai preesistenti regolamenti di fognatura e depurazione dei gestori del SII, poiché sono stati abrogati, ed è stato introdotto il riferimento al *Regolamento del Servizio Idrico Integrato* ed agli *Addendum* dei Gestori del SII della Toscana.

Le modifiche proposte nell'art. 3 relativamente alle definizioni sono di seguito riportate (in *corsivo* il testo aggiunto):

1. *Abitante Equivalente (AE)*: il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a cinque giorni (BOD5) di 60 grammi di ossigeno al giorno; è da considerare equiparabile una richiesta chimica di ossigeno di 130 grammi di ossigeno al giorno. Solo nel caso in cui non sia disponibile il dato analitico di carico organico si fa riferimento al volume di scarico di 200 litri per abitante per giorno. *Il carico inquinante in AE per uno scarico industriale è definito in termini qualitativi dal carico prelevato e classificato secondo le modalità di campionamento degli scarichi industriali di cui all'allegato 5 del D. Lgs. 152/06 paragrafo 1.2 "acque reflue industriali". Il carico in AE che viene associato al carico autorizzato deve tenere conto per le attività del carico massimo generato in un giorno di massima attività e quindi corrisponde al carico potenziale massimo.*
2. *Parametri Caratteristici*: parametri della tab. 3 ma anche di tab.1 e 2 dell'allegato 5 parte III del D.Lgs 152/06 e s.m.i. ed eventuali ulteriori parametri definiti nell'atto autorizzativo dello scarico industriale da sottoporre a specifica attenzione, anche in relazione all'efficacia depurativa della rete e degli impianti di raccolta posti a valle dell'attività industriale che genera lo scarico in pubblica fognatura. Ai fini di una prima classificazione dei parametri caratteristici si fa riferimento alla classificazione per tipologia di attività di cui alla **tabella 1** allegata salvo poi definire in maniera puntuale condizioni specifiche nelle singole istruttorie; i parametri comprendono gli inquinanti specifici ai fini della definizione della tariffa. *Gli inquinanti specifici, ove individuati, sono ricompresi nei parametri caratteristici.*
3. *Punto di scarico industriale*: è il punto fiscale di consegna realizzato conformemente ai regolamenti dei Gestori del SII, *e coincide con il punto indicato nell'atto autorizzativo tramite coordinate geografiche. Tale punto corrisponde al pozzetto di campionamento fiscale delle acque reflue industriali;*
4. *Pozzetto di ispezione*: è il pozzetto o il punto, stabilito nei documenti allegati all'atto autorizzativo, rappresentativo della qualità dello scarico in pubblica fognatura.

L'estensione della prima definizione, quella di AE, è motivata dall'esigenza di meglio classificare lo scarico industriale in rapporto agli AE.

L'estensione della seconda definizione, quella dei parametri caratteristici, nasce dall'esigenza di coordinare il testo TICSII che prevede parametri principali e parametri specifici (Delibera 665/2017) e la Tabella 1, mutuata dalla tabella Regione Toscana/Gestori che viene assunta come nuova Tabella 1, in cui invece si definiscono parametri caratteristici quelli aggiuntivi a COD, SST, N e P, che sono cioè "caratteristici" di un'attività produttiva.

L'estensione della terza definizione e l'introduzione della quarta definizione, relativa ai pozzetti di ispezione, sono finalizzate a meglio coordinare gli elementi qualitativi utilizzati nell'applicazione tariffaria e gli elementi presenti nell'atto autorizzativo.

La modifica proposta nell'art. 4 relativamente agli atti autorizzativi connessi al presente regolamento (AUA, AIA, VIA, RIFIUTI...) è di seguito riportata (in *corsivo* il testo aggiunto):

- b) Gli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura devono essere autorizzati (AUA, AIA, Art.208, Bonifiche di siti inquinati, ecc.), come previsto dagli art. 124 e 125 D. Lgs 152/06 e dalla normativa regionale, secondo le modalità previste dalla Regione. *Deve tuttavia essere presentata al Gestore domanda di allacciamento, secondo le casistiche, le modalità e con allegata la documentazione prevista dal presente regolamento e dal regolamento del SII dello specifico Gestore. Il gestore del SII per la valutazione di allacciabilità, secondo le casistiche, ed al fine di esprimere il parere di competenza nell'atto autorizzativo secondo proprio regolamento, richiede dati tecnici secondo il modello da compilare scaricabile dal sito del gestore oppure indicate dallo stesso sulla domanda di allacciamento. Tra i dati tecnici il gestore è tenuto a richiedere il volume massimo giornaliero ed annuo che l'attività intende farsi autorizzare, nonché l'eventuale periodo di esercizio dell'attività se caratterizzata da stagionalità. Nel caso di più punti fiscali di consegna l'autorizzazione e/o il parere del gestore ad essa allegato, dovrà indicare per ciascun punto il volume giornaliero ed annuo e i parametri di scarico autorizzati. Su richiesta motivata del Gestore, l'Autorità competente si riserva di negare l'autorizzazione a nuovi scarichi, ovvero di revocare l'autorizzazione a scarichi esistenti, qualora tali scarichi, per qualità e/o quantità, dovessero risultare pregiudizievoli per il buon funzionamento degli impianti pubblici di fognatura e di depurazione e, comunque, in tutti gli altri casi previsti dalla legge.*

Relativamente alla lettera b) l'estensione del testo si rende necessaria per chiarire già in fase di richiesta di allacciamento quali elementi sia necessario acquisire propedeuticamente al fine di impostare una corretta applicazione tariffaria all'utenza finale.

L'art. 6 viene così modificato:

Per quanto riguarda le modalità di allaccio si rimanda al Regolamento del SII ed agli Addendum dei Gestori del SII.

In sostanza viene eliminato, come nell'art. 1, il riferimento ai preesistenti regolamenti di fognatura e depurazione dei gestori del SII, poiché sono stati abrogati.

L'art. 7.1 viene così modificato alle lettere e) ed f) (in *corsivo* il testo aggiunto):

- e) Il raggiungimento del numero minimo di tentativi di raccolta delle misure può essere conseguito anche mediante telelettura o mediante autolettura da parte dell'utente industriale. *L'utente è tenuto ad effettuare l'invio dei dati di autolettura nel rispetto delle prescrizioni autorizzative e comunque entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno successivo a quello di competenza, salvo specifiche proroghe concordate con il gestore. Il Gestore procede alla validazione della misura comunicata dall'utente ai fini del suo utilizzo per scopi gestionali e di fatturazione.*
- f) I cicli di raccolta delle misure devono essere organizzati secondo criteri di ragionevolezza, tenendo conto della variabilità e della stagionalità di taluni scarichi industriali, allo scopo di conseguire la migliore conoscenza possibile in ordine al profilo di utilizzo dei servizi di fognatura e depurazione. Laddove siano previsti obblighi di verifica qualitativa dello scarico, è fatto obbligo di rilevazione delle misure volumetriche contestualmente a tali attività. *Resta fermo che è fatto obbligo del soggetto autorizzato consentire l'accesso al Gestore per il relativo rilievo delle misurazioni e/o effettuazione dei campionamenti.*

Relativamente alla lettera e) l'estensione del testo si rende necessaria per chiarire che laddove vi siano specifiche prescrizioni sull'autolettura, questa dovrà pervenire al gestore entro il 31 gennaio per chiudere il ciclo di fatturazione annuale.

Relativamente alla lettera f) l'estensione del testo si rende necessaria per agevolare l'attività di raccolta della misurazione da parte del gestore.

L'art. 7.2 viene così modificato alle lettere a), c), e) ed h) e vengono aggiunte le lettere j), k) ed l) (in *corsivo* il testo aggiunto):

- a) Le concentrazioni degli inquinanti principali COD, SST, N, P e degli inquinanti specifici X ricompresi tra i parametri caratteristici che rientrano nel calcolo della formula illustrata nella Delibera 665/2017/R/IDR sono determinate come media aritmetica dei valori ottenuti:
- dalle 3 più recenti rilevazioni, laddove vengano effettuate fino a 3 determinazioni analitiche all'anno;
 - da tutte le rilevazioni dell'anno, in caso di più di 3 determinazioni analitiche all'anno.

Laddove il gestore avesse conseguito autonomamente il numero minimo annuo di rilevazioni secondo quanto previsto alla tabella della lettera c), ai fini della media aritmetica si utilizzano esclusivamente i dati dal medesimo rilevati, salvo utilizzare anche quel numero di autocontrolli - di cui alla lettera e) - più recenti dell'anno di competenza necessari a raggiungere le 3 rilevazioni che compongono la media aritmetica. Qualora sommando rilevazioni del gestore ed autocontrolli non sia raggiunto il numero di rilevazioni ai fini della determinazione della media aritmetica si va a ritroso negli anni, dando priorità alle rilevazioni del gestore a parità di anno di competenza. Nei casi di forniture con inquinanti scaricati caratterizzati da "stagionalità", in sostituzione della media aritmetica di tutte le rilevazioni dell'anno verrà utilizzata la media delle rilevazioni

in riferimento ai cicli annuali di esercizio, utilizzando comunque il medesimo criterio sopra esposto.

- b) Le concentrazioni dei parametri inquinanti per i quali non sono ancora disponibili 3 rilevazioni, nelle more del completamento dei campionamenti necessari, sono poste pari, per ciascun inquinante principale o specifico:
- al 70% dei corrispondenti valori indicati negli atti autorizzativi, nei casi di assenza di rilevazioni o di presenza di 1 o 2 rilevazioni con valori fino al 70% dell'autorizzato;
 - al 100% dei corrispondenti valori indicati negli atti autorizzativi, nei casi di presenza di 1 o 2 rilevazioni con valori superiori al 70% dell'autorizzato.
- c) Il Gestore è tenuto ad effettuare un numero minimo annuale di determinazioni analitiche sui reflui industriali al fine di individuare le concentrazioni degli inquinanti principali e specifici da utilizzare nella formula tariffaria. Il numero minimo di determinazioni analitiche è individuato sulla base dei volumi scaricati, applicandosi la condizione più stringente nei casi in cui il volume massimo giornaliero e il volume annuo scaricati dall'utente industriale, ricadano in classi di obbligo diverse sulla base della tabella riportata nel seguito.

Volume scaricato*	N° determinazioni analitiche annue minime dei reflui industriali con assenza di sostanze pericolose	N° determinazioni analitiche annue minime dei reflui industriali con presenza di sostanze pericolose
≤ 15 mc/gg e ≤ 3000 mc/anno	0	1
16-100 mc/gg o 3001-25000 mc/anno	1	2
101-400 mc/gg o 25001-100000 mc/anno	2	3
> 400 mc/gg o > 100000 ma/anno	3	4

* Ai fini della presente tabella, per volume scaricato si intende il volume massimo giornaliero o il volume annuo, come risultanti dalla fatturazione emessa riferita al più recente anno solare o nel caso di nuove autorizzazioni sulla base del volume autorizzato

Resta intesa l'impossibilità di garantire il numero minimo di rilevazioni per le AMC stante l'obiettivo difficoltà di campionamento.

- d) Al fine dell'individuazione del numero minimo di determinazioni analitiche, le sostanze pericolose da considerare sono quelle utilizzate nel ciclo produttivo aziendale e/o quelle che possono interessare le acque reflue scaricate.
- e) Il numero minimo di determinazioni analitiche indicato nella precedente tabella può essere conseguito anche mediante l'utilizzo di dati derivati da analisi condotte in regime di autocontrollo dall'utente industriale. *L'utente è tenuto ad effettuare l'invio dei dati relativi agli autocontrolli nel rispetto delle prescrizioni autorizzative e comunque entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno successivo a quello di competenza, salvo specifiche proroghe concordate con il gestore.*

- f) Nei territori in cui i controlli a fini ambientali sugli scarichi effettuati ai sensi dell'art. 128 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. sono stati delegati al Gestore, il numero minimo di determinazioni analitiche indicato nella precedente tabella può essere conseguito anche mediante l'utilizzo dei dati derivati da tali determinazioni.
- g) Qualora il Gestore SII - anche ai sensi del comma e) - disponga di sufficienti determinazioni analitiche attendibili anche per le utenze per le quali non sono previsti obblighi di determinazione ai sensi del precedente comma c), i medesimi dati possono essere utilizzati nella formula tariffaria.
- h) Le determinazioni analitiche sono riferite, di norma, a un campione medio prelevato nell'arco delle tre ore, *ovvero secondo le modalità di campionamento riportate nell'atto autorizzativo o dichiarate dall'utente ed accettate dal gestore. Le modalità di campionamento, che hanno valore anche ai fini della verifica della conformità dell'atto autorizzativo, devono prevedere il rispetto delle norme tecniche di riferimento. Tuttavia, è ammessa la possibilità di effettuare campioni istantanei o comunque di durata differente dalle tre ore, qualora il Gestore SII ritenga che tale modalità sia rappresentativa del refluo scaricato. L'utente ha diritto a presenziare a tutte le fasi del controllo, inclusi il campionamento, l'apertura del campione e l'esecuzione dell'analisi. Il Gestore è tenuto a consegnare all'utente che ne faccia richiesta, una porzione del campione prelevato dal medesimo, al fine di garantire all'utente la possibilità di effettuare l'analisi presso un laboratorio di sua fiducia, nel rispetto delle condizioni previste al comma e).*
- i) Per motivi di trasparenza e tutela dell'utenza, il Gestore SII deve garantire adeguate modalità di informazione agli utenti relativamente alle modalità di esecuzione dei prelievi e di determinazione analitica.
- j) *Le analisi condotte in regime di autocontrollo su pozzetti diversi da quelli indicati negli atti autorizzativi non verranno mai prese in considerazione.*
- k) *Nel caso di atto autorizzativo scaduto o di inosservanza delle prescrizioni in esso contenuti o delle condizioni di esercizio dello stabilimento/attività autorizzate, le analisi condotte in regime di autocontrollo dall'utente industriale di cui alla precedente lettera e) potranno non essere prese in considerazione, ad insindacabile giudizio del Gestore.*
- l) *Nel caso di atto autorizzativo decaduto con scarico industriale non cessato o di mancata comunicazione al Gestore di variazioni quali/quantitative dello scarico o di revoca dell'autorizzazione, il Gestore mantiene attive le modalità di fatturazione in conformità del presente Regolamento ed utilizzando i dati contenuti nell'atto autorizzativo scaduto e decaduto. Rimane fermo che ogni e qualsivoglia responsabilità afferente /conseguente ad atto autorizzativo decaduto come alle situazioni di mancata comunicazione al Gestore di variazioni quali/quantitative dello scarico ivi inclusa la dismissione dello scarico industriale, permane a carico del soggetto titolare delle attività generanti reflui industriali allacciate alla pubblica fognatura.*

Relativamente alla lettera a) l'estensione del testo si rende necessaria per meglio regolare il numero di valori da prendere in considerazione ed i valori adeguati risultanti da analisi del gestore/autocontrollo per il calcolo della media da utilizzare in sede di fatturazione ai fini della determinazione della spesa per l'utenza finale.

Relativamente alla lettera c) l'estensione del testo si rende necessaria per chiarire che nel caso delle AMC non sempre è possibile raccogliere un campione per effettuare le analisi sui parametri indicati e pertanto che queste non sono soggette agli obblighi di cui alla tabella riportata alla medesima lettera c).

Relativamente alla lettera e) l'estensione del testo si rende necessaria, in analogia al nuovo testo proposto per l'art. 7.1 lettera e), per stabilire che laddove vi siano specifiche prescrizioni sulle analisi da svolgere, la comunicazione al gestore dei risultati sui parametri delle stesse dovrà pervenire entro il 31 gennaio per chiudere il ciclo di fatturazione annuale.

Il nuovo testo introdotto con le lettere j), k) ed l) è finalizzato a regolamentare il trattamento dei dati relativi alle analisi dei parametri ai fini della fatturazione nei casi di prelievo del campione da pozzetto diverso da quello autorizzato, o di revoca o scadenza o decadenza o inosservanza delle prescrizioni dell'atto autorizzativo.

Nell'art. 8.4, la definizione di $V_{aut,p}$ viene così integrata (in *corsivo* il testo aggiunto):

- $V_{aut,p}$ è il volume massimo autorizzato allo scarico, calcolato moltiplicando il volume massimo giornaliero autorizzato (mc/giorno) per 365 giorni, salvo che nel caso di utenze in cui il processo produttivo è attivo per non più di 6 mesi per le quali, previa idonea documentazione comunicata al Gestore, il volume annuo viene riproporzionato sulla base dei mesi di effettiva attività. Laddove non fosse disponibile il volume massimo giornaliero autorizzato è ammesso temporaneamente l'utilizzo del volume annuo autorizzato o laddove, non registrato, il volume massimo rilevato. *Ai fini della determinazione del volume massimo giornaliero autorizzato si fa riferimento all'atto autorizzativo ovvero al valore indicato nell'allegato parere espresso dal gestore desunto dalle informazioni tecniche richieste all'utente;*

L'estensione del testo si rende necessaria per chiarire, nel caso in cui l'atto autorizzativo non contenga esplicitamente il volume massimo giornaliero autorizzato, quale valore del volume massimo giornaliero autorizzato utilizzare ai fini della determinazione della spesa in fattura.

Nell'art. 8.5, la lettera c) viene così modificata (in *corsivo* il testo aggiunto):

- c) *Per gli anni successivi, nelle more dell'emanazione di nuove disposizioni da parte dell'ARERA, si applica il medesimo criterio descritto alla lettera a), aumentando il massimale di anno in anno del 10%.*

La modifica del testo si rende necessaria per definire come nel tempo si debba sviluppare il sistema transitorio di *cap* alla spesa per le utenze finali per gli anni successivi al 2019, adottando i medesimi criteri che ARERA aveva indicato per gli anni 2018 e 2019.

Nell'art. 8.6 si prevede:

1. Alla lettera a), l'aggiornamento del parametro m_v , ponendolo pari a 15, poiché è stato riscontrato che il vigente parametro di 0,15 determina sempre maggiorazione dei corrispettivi pressoché nulli.

2. l'eliminazione della lettera d).

Nell'art. 8.7, la lettera b) viene così integrata (in *corsivo* il testo aggiunto):

b) Lo scarico di AMC in pubblica fognatura mista o nella condotta nera delle pubbliche fognature separate è sottoposto ad autorizzazione rilasciata dalla Regione Toscana, previa acquisizione dei pareri dei Gestori competenti, dell'ARPAT e nel rispetto delle disposizioni relativamente al trattamento e alla gestione così come individuate in Allegato 5 al regolamento D.P.G.R. 46/R/2008 e s.m.i.. *Le AMC possono essere un contributo all'interno dei flussi di uno scarico industriale dove vanno a sommarsi alle acque di processo scaricate.*

La modifica del testo si rende necessaria per chiarire che le AMC possono essere misurate e fatturate unitamente al resto dello scarico autorizzato presso il medesimo pozzetto fiscale.

Viene introdotto l'art. 8.8, denominato "Modalità di fatturazione di autorizzazioni con più punti fiscali di consegna", e come di seguito riportato.

- a) Se nell'ambito di una stessa autorizzazione allo scarico sono presenti più punti fiscali di consegna il Gestore contrattualizza, di norma, un'utenza per ciascuno di questi. Ciascuna utenza verrà fatturata singolarmente secondo quanto riportato ai precedenti punti utilizzando per ciascuno scarico il V_{aut} e i parametri autorizzati indicati.
- b) Nel caso di autorizzazioni in essere con V_{aut} complessivo il gestore fatturerà la totalità dei volumi secondo i parametri indicati nell'atto autorizzativo o mediante stima ragionevole e motivata, previa autorizzazione dell'AIT o altro soggetto competente e secondo le modalità dal medesimo stabilite.

L'introduzione del testo si rende necessaria per definire come impostare l'attività di fatturazione, sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo, nel caso di presenza di più punti fiscali ed in subordine nel caso in cui l'atto autorizzativo non distingua invece i valori autorizzati per ciascun punto fiscale.

L'art.9 viene così integrato (in *corsivo* il testo aggiunto):

Il presente Regolamento prevale, ai fini dei soli scarichi industriali, sulle disposizioni contenute nel *Regolamento del Servizio Idrico Integrato e negli Addendum* dei Gestori del SII della Toscana.

In sostanza viene eliminato, come nell'art.1 e nell'art.6, il riferimento ai preesistenti regolamenti di fognatura e depurazione dei gestori del SII, poiché sono stati abrogati e introdotti invece i riferimenti al *Regolamento del Servizio Idrico Integrato ed agli Addendum* dei Gestori del SII della Toscana.

Infine nelle riunioni intercorse è emersa l'esistenza, in un territorio, di autorizzazioni allo scarico che non riportano i valori autorizzati delle sostanze principali; pertanto, nelle more che in tali atti, in fase di rinnovo/volturazione/riemissione, vengano riportati i valori autorizzati delle sostanze principali, si rende necessario prevedere che ai fini dell'applicazione tariffaria, agli utenti industriali le cui le autorizzazioni non riportassero i

valori autorizzati delle sostanze principali, si utilizzeranno, laddove previsti, i valori autorizzati di cui alla tabella 3 del D.lgs 152/06.

Conclusioni

Alla luce delle proposte sopra illustrate, condivise con i gestori del SII e Cispel Toscana nel corso delle riunioni di cui in premessa, successivamente trasmesse ed illustrate alla Regione Toscana, si sottopone all'attenzione della Assemblea AIT l'approvazione del Regolamento secondo le modifiche evidenziate nell'Allegato A alla presente relazione e nella sua definitiva stesura secondo quanto riportato nell'Allegato B alla presente relazione.

Si propone infine di prevedere nel dispositivo della Deliberazione che *“nelle more che tutte le autorizzazioni allo scarico riportino i valori autorizzati per le sostanze principali, ai fine dell'applicazione tariffaria, per gli utenti industriali si utilizzeranno laddove previsto, i valori autorizzati di cui alla tabella 3 del D.lgs 152/06”*.

IL RESPONSABILE
SERVIZIO ARTICOLAZIONE TARIFFARIA E AGEVOLAZIONI
Dott. Sabatino Caso

() Documento informatico sottoscritto
con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 82/2005*